

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

## SCHEMA DI DISCIPLINARE OPERATIVO

*afferre il "Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre"*

Il presente Disciplinare detta le modalità, le caratteristiche, le specifiche d'uso e di impiego e le norme che regolano il Contratto fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito chiamato "Ministero" e ....., di seguito chiamato "Contraente" avente come oggetto quanto riportato nell'articolo 3 del Contratto medesimo.

Il presente disciplinare che costituisce parte integrante del contratto, si intende integrato, ove di seguito espressamente previsto, dal documento tecnico presentato dal Contraente in sede di gara.

## **ARTICOLO 1 – UNITA' NAVALI, LORO DOTAZIONI E CARATTERISTICHE**

### a) Unità adibite al servizio d'altura

Saranno fornite in noleggio n°..... unità di altura, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 35 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio di altura, dotate di tecnologie per il recupero di idrocarburi e attrezzate per i servizi richiesti, devono essere abilitate alla navigazione internazionale lunga ed in possesso dei relativi certificati statuari richiesti dalle normative internazionali e/o nazionali per questo tipo di navigazione, in base alla stazza lorda dell'unità ed al particolare servizio svolto e della classificazione per il servizio REC-OIL e TUG; abilitazioni e certificazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 100 mq., tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquamento previste.

Ciascuna unità navale sarà dotata di un sistema di sweeping arms flessibili di dimensioni minime di 12 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta; tale sistema deve assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta ed essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa anche senza l'ausilio del tender; per il recupero con sweeping arms dovrà essere previsto un sistema di skimmers a stramazzo o di skimmers con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora le unità impieghino skimmers a stramazzo, esse dovranno disporre di un separatore olio/acqua per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento.

Inoltre tutti i mezzi navali dovranno essere equipaggiati con almeno 400 metri di barriere pneumatiche di altura a dispiegamento rapido e 200 metri di barriere pneumatiche costiere, entrambe avvolte su rulli motorizzati, nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 240 metri.

Le unità, fra l'altro, devono assicurare:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità Rec-Oil complessiva, in casse strutturali di accumulo e di contenimento, non inferiore a 200 mc. per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt e skimmers per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi capacità di raccolta di almeno 50 mc/h con percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- una capacità di tiro al gancio di almeno 60 t;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 200 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale della Protezione della Natura e del Mare.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti ..... dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato .....

#### b) Unità adibite al servizio costiero

Saranno fornite in noleggio n°..... unità navali costiere, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio costiero e attrezzate per l'impiego in attività antinquinamento e recupero idrocarburi devono essere abilitate almeno alla navigazione

nazionale costiera, in possesso dei relativi certificati statuari e della classificazione REC-OIL. Tutte le relative certificazioni e abilitazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 50 mq, tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquinamento previste.

Ciascuna unità navale sarà dotata di un sistema di sweeping arms flessibili di dimensioni minime di 6 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta; tale sistema deve assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta ed essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa anche senza l'ausilio del tender; per il recupero con sweeping arms dovrà essere previsto un sistema di skimmers a stramazzo o di skimmers con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora le unità impieghino skimmers a stramazzo, esse dovranno disporre di un separatore olio/acqua per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento. Inoltre tutti i mezzi navali dovranno essere equipaggiati con almeno 200 metri di barriere pneumatiche costiere, avvolte su rulli motorizzati, nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 120 metri.

Le unità devono assicurare, fra l'altro:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità Rec-Oil complessiva, in casse strutturali idonee per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt non inferiore a 80 mc. e skimmers per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi una capacità di raccolta di almeno 30 mc/h con una percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali, utilizzabile anche per la pulizia delle scogliere;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 100 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti ..... dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato .....

c) unità adibite al pattugliamento delle piattaforme petrolifere

n.° 5 unità facenti parte della flotta di cui ai precedenti punti a) e b) saranno anche adibite al pattugliamento nelle aree delle acque del mare, dove insistono le piattaforme off-shore per l'estrazione di petrolio che a seconda che siano costiere o d'altura avranno

le caratteristiche sopra richiamate.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti ..... dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato .....

Le unità impiegate per il pattugliamento sono:

- 
- 
- 
- 
- 

## **ARTICOLO 2 – SCOPERTA E MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO**

Le unità navali d'altura saranno equipaggiate con il sistema radar nave, un sistema SDS (Slick Detection System) o equivalente, in grado di rilevare e monitorare gli inquinamenti da idrocarburi sulla superficie del mare durante le fasi delle operazioni, al fine di individuare la zona di maggior concentrazione del prodotto inquinante, nonché permettere la prosecuzione delle operazioni di disinquinamento durante le ore notturne ed anche in presenza di pioggia e/o nebbia, così come descritto nell'offerta tecnica al punto ....., nonché all'allegato ..... al presente Disciplinare.

Tali sistemi dovranno registrare, in caso di intervento delle unità navali, immagini radar dell'inquinamento ed informazioni in atto in tempo reale, ogni 30 minuti, di corredo quali: data e ora di acquisizione, coordinate geografiche e superficie interessata in kmq, prossimità dell'inquinamento alla costa e ad aree marine sensibili oltre alle informazioni sull'intensità e direzione della corrente superficiale e sull'altezza d'onda. Tali informazioni saranno trasmesse al centro di coordinamento del Contraente che provvederà a trasmetterle al Ministero e, su disposizione dello stesso, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo le tempistiche che verranno dalla stessa indicate al fine di elaborare previsioni sullo spostamento dell'inquinamento nelle successive 48 ore così come ottenute dal modello di simulazione (Modello previsionale dello spostamento di idrocarburi in mare -OSIS). Al fine di meglio precisare le modalità e le tempistiche si rinvia all'offerta tecnica.

Parimenti sulle unità costiere, sarà previsto un software applicativo al radar per l'individuazione di aree interessate da inquinamenti di idrocarburi. La dotazione di tale software, da interconnettere al radar, servirà, ferme restando le caratteristiche delle apparecchiature radio elettriche già installate a bordo e ove compatibile con stesse strumentazioni, al fine di potenziare le capacità di contrasto degli inquinamenti marini. Si tratterà di un interfaccia che, processando il segnale "clutter" del radar di bordo, mediante algoritmi appositamente realizzati, consentirà di individuare la presenza di chiazze oleose sulla superficie del mare, anche in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo, nel contempo, altre informazioni riguardanti lo stato del mare, l'altezza e la direzione delle onde, le correnti di superficie.

Il sistema sarà utilizzabile con i normali radar di navigazione in banda X, che abbiano le seguenti caratteristiche minime:

- potenza 12 Kw;

- antenna 8’;
- altezza dell’antenna sulla superficie del mare 7/8 metri.

### **ARTICOLO 3 - OPERATIVITA’ E RESPONSABILITA’**

Il Contraente si impegna a operare in esecuzione delle disposizioni operative impartite dal Ministero e a seguito di richiesta avanzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle Autorità Marittime Periferiche o, in caso di dichiarata emergenza nazionale, da parte del Dipartimento della protezione Civile.

Il personale utilizzato dal Contraente nell’esecuzione del servizio resta alle esclusive dipendenze, rischio e responsabilità del Contraente medesimo, nel rispetto della vigente normativa, che lo utilizza secondo le indicazioni operative del Ministero.

Il Contraente dovrà svolgere le attività descritte nel presente Disciplinare attraverso le proprie strutture organizzative, utilizzando il personale necessario per la loro perfetta esecuzione.

### **ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI IMPIEGO DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI INQUINAMENTO**

Per tutte le unità navali è previsto e si intende remunerato in ogni caso un tetto di operatività in caso di intervento antinquinamento pari a 200 ore annue per ciascun mezzo.

L’eventuale sforamento da parte di ogni singola unità delle 200 ore sarà compensato recuperandolo dalle ore di operatività complessive annue di tutta la flotta; una volta terminato tutto il monte ore si procederà a pagare secondo il corrispettivo orario indicato nell’offerta.

Il Ministero, in relazione al monte ore di operatività complessivo annuo ottenuto dalle 200 ore per unità moltiplicato il totale delle unità facenti parte della struttura, si riserva, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno contrattuale, di utilizzare una quota parte di dette ore di operatività, qualora non utilizzate, da destinare al pattugliamento in altre aree sensibili e nelle aree marine protette più soggette a rischio di inquinamento per l’elevato traffico navale di prodotti petroliferi, mediante l’impiego delle unità navali in noleggio.

In caso di accertato inquinamento, a seguito dell’ordine impartito dal Ministero e, su disposizione dello stesso, impartito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le unità navali indicate dovranno raggiungere:

- la zona di intervento nell’ambito delle acque territoriali entro 12h dal momento dell’ordine impartito dal Ministero;
- la zona di intervento entro tre miglia dalla costa entro 5 ore dall’ordine impartito dal Ministero.

Le Parti convengono che gli archi temporali (rispettivamente 12 e 5 ore) sopraindicati costituiscono, salva l’ipotesi di condimeteo sfavorevoli e/o avverse, termini adeguatamente congrui per il raggiungimento del sito da bonificare. Pertanto, il superamento dei predetti archi temporali costituisce inadempimento che consente al Ministero di non computare i tempi di ritardo nel monte ore complessivo della flotta e lo esonera dal pagamento di ogni eventuale corrispettivo dovuto al Contraente. Nel caso di ripetuti ritardi, che a giudizio del Ministero, siano tali da compromettere la buona riuscita

del servizio, troveranno applicazione le disposizioni di cui al Contratto.

Il tempo d'intervento per ciascuna unità sanzionata ad intervenire è quello intercorrente fra PIM (Pronto in Macchina) e FIM (Fermo in macchina) dichiarati nel brogliaccio di navigazione o nel giornale nautico parte II vistato dalla competente Autorità Marittima.

Il Comandante assume la piena responsabilità della veridicità di quanto in essi dichiarato sotto il profilo sia penale, che civile e amministrativo.

In caso sia richiesto di intervenire a una o più delle unità navali adibite al pattugliamento delle piattaforme, esse devono recarsi sul sito indicato interrompendo le attività di pattugliamento. Per il calcolo del corrispettivo si intende che sarà riconosciuta l'attività di pattugliamento fino al momento dell'ordine impartito e da quel momento sarà utilizzato a scalare per l'intervento di che trattasi il monte ore annuo di 200 ore per unità navale.

## **ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI PATTUGLIAMENTO**

Nei porti di Ancona, Termoli/Vasto, Brindisi, Pozzallo e Licata saranno dislocate le 5 unità navali facenti parte della flotta che dovranno svolgere anche attività di pattugliamento nelle aree delle acque del mare territoriale, dove insistono le piattaforme Off-Shore per l'estrazione di olio, sulla base di programmi prestabiliti.

Per tale attività il tetto complessivo annuo di ore previste per unità ammonta ad ore 1.460 che saranno calendarizzate dal Ministero.

A seguito dei resoconti mensili relativi alle ore di pattugliamento effettuate da ciascuna unità navale, il Ministero si riserva, in relazione alle eventuali ore di moto che dovessero risultare non effettuate a causa di avverse condizioni meteo-marine, di computarle in un unico monte ore residuo con cui impiegare uno a più unità per intensificare il pattugliamento delle piattaforme petrolifere.

31/03/2017 11:44Nel caso in cui i mezzi sopra indicati dovessero essere, per manifestata emergenza, richiamati per effettuare interventi di bonifica, gli stessi dovranno interrompere il pattugliamento per raggiungere il luogo delle operazioni di disinquinamento; in tale situazione non si procederà al pagamento dell'importo delle ore di moto non prestate per il pattugliamento.

L'eventuale operatività della emergenza sopravvenuta dovrà essere coperta dalla quota parte delle 200 ore di moto a mezzo, come specificato al paragrafo "Operatività".

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali destinati all'effettuazione del pattugliamento navale, il Ministero oltre a non riconoscere il corrispettivo delle ore di moto non prestate, applicherà le detrazioni per indisponibilità di cui all'art. 20 dello schema di contratto.

## **ARTICOLO 6 - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO RECUPERATO**

Tutti i rifiuti recuperati negli interventi di disinquinamento dalle unità navali dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, sotto la responsabilità amministrativa e penale del Contraente stesso come descritto al punto ..... dell'offerta tecnica, nonché all'allegato ---- del presente Disciplinare.

Il Contraente, identificandosi come produttore dei rifiuti generati negli interventi di disinquinamento marino, provvederà al rispetto degli oneri previsti dagli artt. 188-189-190-193 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.

In particolare, le attività di classificazione, trasporto e smaltimento del prodotto

recuperato potranno essere svolte in proprio dal Contraente o ovvero avvalendosi in tutto o in parte da imprese esterne al Contraente, purché munite delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il costo relativo al trasporto terrestre e smaltimento/trattamento dei rifiuti sarà di volta in volta liquidato dal Ministero sulla base dei rendiconti presentati dal Contraente mediante documenti comprovanti l'attività di trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti medesimi.

Il Ministero si riserva la facoltà di indicare l'impianto presso il quale effettuare la predetta operazione di smaltimento/trattamento.

Su richiesta del Ministero, il Contraente dovrà produrre la documentazione attestante la conformità delle operazioni di gestione dei rifiuti, quali in particolare:

- registro di bordo giornaliero dei prodotti recuperati e sbarcati, vistato dall'Autorità Marittima, recante la dichiarazione, sotto la responsabilità del comandante della nave, della tipologia e dei quantitativi in metri cubi dei prodotti raccolti in mare e sbarcati;
- copia degli appositi formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al trasportatore;
- copia dei formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al titolare dell'impianto di trattamento o smaltimento.

Per la corretta classificazione dei rifiuti, il Contraente si servirà di un laboratorio accreditato per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche di caratterizzazione, eseguite a campione sulle diverse tipologie di rifiuti prodotti.

## **ARTICOLO 7 – ESIGENZE OPERATIVE E DISLOCAZIONE DELLE UNITA' NAVALI**

Il Ministero, in relazione ad eventuali nuove esigenze operative, potrà:

- richiedere il potenziamento sia del numero delle unità di altura che costiere o, altresì, l'immissione in convenzione di unità con particolari caratteristiche tecnico/nautiche, concedendo all'aggiudicatario il tempo necessario per il reperimento sul mercato delle medesime, previa valutazione di congruità tecnico/economica;
- concordare con l'aggiudicatario in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per le unità navali.

Il Contraente potrà, altresì, proporre all'accettazione del Ministero la sostituzione di un'unità con altra le cui caratteristiche tecniche siano ritenute più idonee, fermo restando che il corrispettivo di noleggio dell'unità proposta in sostituzione ovvero dell'unità modificata sarà comunque preventivamente sottoposto a valutazione di congruità tecnico-economica e comunque non potrà superare il corrispettivo contrattuale del noleggio dell'unità da sostituire.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali il Ministero applicherà le detrazioni orarie il cui importo sarà calcolato sulla base del canone di noleggio orario.

Il Ministero, anche a seguito di richiesta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, potrà ordinare al Contraente tutte le modalità di impiego, i viaggi e gli spostamenti delle unità che ritenga necessari al conseguimento dei compiti

istituzionali.

In particolare, il Ministero potrà concordare con il Contraente in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per i mezzi.

L'eventuale cambio di dislocazione delle unità navali deve essere compatibile con il rispetto dei tempi di intervento indicati nel precedente articolo 4 del presente Disciplinare.

La dislocazione inizialmente prevista per ciascuna unità è quella indicata all'offerta tecnica.

## **ARTICOLO 8 – ULTERIORI DOTAZIONI IN CASO DI EVENTI INQUINANTI**

### **Dotazioni opzionali**

In caso di necessità derivante da emergenza in mare e su richiesta del Ministero, l'offerente deve provvedere a mettere a disposizione:

- n. 2 motocisterne aventi ciascuna una capacità di stoccaggio minima degli idrocarburi recuperati di 800 mc da utilizzare in caso di inquinamento di una certa rilevanza, per le operazioni di allibio dalle unità impegnate nelle attività di bonifica dello specchio acqueo, al fine di evitare che quest'ultime interrompano le operazioni per recarsi in porto e scaricare il materiale raccolto; le motocisterne dovranno essere disponibili una nel Mar Tirreno e l'altra nel Mar Adriatico;

- n. 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette drifters).

Per le dotazioni di cui sopra, l'offerente deve quantificare il costo giornaliero relativo al loro impiego.

Si precisa che l'impiego di suddette dotazioni sarà pagato di volta in volta in quanto oneri connessi alle attività di intervento di antinquinamento marino.

## **ARTICOLO 9 - USO DEI MEZZI**

Il Contraente non potrà utilizzare le unità navali per l'espletamento di attività al di fuori del presente rapporto, salvo preventiva richiesta motivata ed espressa autorizzazione del Ministero.

In ogni caso per tali attività, da considerarsi eccezionali, e per il relativo periodo di uso non verrà riconosciuto il corrispettivo relativo al noleggio dell'unità interessata.

## **ARTICOLO 10 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MEZZI NAVALI**

Durante i lavori di ordinaria manutenzione le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative.

Detti lavori non potranno impegnare complessivamente per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno ed in misura non superiore al 18% per ogni singolo mese per quanto riguarda il numero dei mezzi navali.

Per le unità navali i lavori dovranno essere effettuati esclusivamente nel periodo 1 ottobre – 31 maggio e non dovranno coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altri mezzi della stessa categoria operanti nell'ambito della stessa area (ossia del Centro

Operativo Periferico ex art. 3, comma 4, legge 979/82).

Il contraente si impegna a garantire i lavori di manutenzione durante i quali le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative; detti lavori non potranno impegnare complessivamente per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno, non dovranno essere effettuati nella stagione estiva (1° giugno - 30 settembre) né coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altre unità della stessa tipologia (alturiere o costiere) operanti nei porti immediatamente più vicini.

Per eventuali eccedenze la percentuale di cui sopra, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Dovranno essere evitati contemporanei lavori di mezzi appartenenti a CAP attigui per non scoprire l'operatività dell'area (es.: Porto Santo Stefano e Civitavecchia).

#### **ARTICOLO 11 - SOSTITUZIONE DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI AVARIA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Il Contraente dovrà provvedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente indisponibili per avaria o manutenzione straordinaria a partire dal 5° giorno di indisponibilità mediante apprestamento di mezzi aventi caratteristiche equivalenti a quello temporaneamente indisponibile.

In caso di mancata sostituzione, a partire dal 6° giorno di indisponibilità, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Rimane inteso che, qualora si rilevasse durante tale fase di temporanea indisponibilità od inoperatività, sulla base dei dati forniti ovvero sulla base di dato proveniente da altra fonte, una situazione di accertato inquinamento che richieda il tempestivo intervento del mezzo navale indisponibile, il Contraente effettuerà il trasferimento del mezzo navale di pari caratteristiche più prossimo al luogo dell'accertato inquinamento senza aggravii economici per il Ministero. A partire dal 15° giorno di indisponibilità, il Ministero potrà procedere in danno.

Per i mezzi temporaneamente indisponibili verrà detratta la quota oraria per indisponibilità come stabilito dal precedente articolo 7..

#### **ARTICOLO 12 - INTERVENTI A CARICO DI TERZI**

Nel caso in cui si verifichi un inquinamento per il quale intervenga la Struttura del Ministero in sostituzione del responsabile dell'inquinamento medesimo e questi sia individuato dall'Autorità Marittima, il Contraente dovrà predisporre l'elenco di tutte le spese dell'intervento, distintamente elencate secondo i tariffari internazionalmente riconosciuti o indicati dal Ministero. Tale elenco dovrà essere immediatamente trasmesso al Ministero.

Quanto sopra al fine di avviare le azioni per il recupero dei costi dell'intervento ivi inclusa l'eventuale richiesta del risarcimento del danno ambientale.

Il Contraente è tenuto inoltre a fornire al Ministero un supporto tecnico e giuridico-amministrativo per la predisposizione degli atti tesi al recupero delle spese sopportate negli interventi.

#### **ARTICOLO 13 - STRUTTURA DI SUPPORTO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

Allo scopo di assicurare in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi previsti nel

presente Disciplinare, secondo le direttive impartite dal Ministero - Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, il Contraente dovrà strutturare la propria organizzazione, per il cui dettaglio si rimanda a quanto riportato ai punti ..... e ..... dell'offerta tecnica del Contraente e all'allegato..... al presente Disciplinare secondo il seguente modello:

Centro di coordinamento con sede a .....

Sedi periferiche istituite presso i porti sedi di Direzioni Marittime a:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Per ciascuna di esse sarà indicato il relativo responsabile di Sede reperibile H24.

Il modello organizzativo dovrà prevedere in particolare:

- personale a disposizione del Ministero in caso di emergenza, tecnico e gestionale, indicato al punto ... dell'offerta, disponibile entro due ore dalla chiamata oltre il normale orario di lavoro e con operatività h24 in situazioni di emergenza;
- un sistema informativo, indicato al punto ..... dell'offerta tecnica di gara, in grado di correlare ed integrare le informazioni di tipo prevalentemente alfanumerico con le informazioni di altro formato (cartografico, grafico, ecc.) collegato con il Centro Operativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, su richiesta del medesimo, con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

#### **ARTICOLO 14 - SCORTE E LORO DISLOCAZIONE**

Al fine di assicurare costantemente, durante il periodo di vigenza del Contratto, la pronta disponibilità di attrezzature e materiali vari di scorta, oltre alle dotazioni delle unità navali e per il potenziamento della capacità operativa delle stesse in caso di inquinamento di rilevanti dimensioni, i depositi sono così localizzati:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Le scorte dovranno essere costantemente assicurate in buon ordine e ben mantenute per una pronta reperibilità e operatività in caso di emergenza, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Tali dotazioni dovranno essere integrate con un idoneo sistema di mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto terrestre e personale per il carico, lo scarico e il trasporto delle medesime, nonché per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative comprese quelle doganali connesse al rapido inoltro del materiale alle destinazioni indicate dal Ministero.

La descrizione, l'ubicazione dei depositi e l'elenco delle attrezzature in dotazione a ciascun deposito sono riportati al punto ..... dell'offerta tecnica e nell'Allegato .....

Il Contraente provvederà, laddove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza e su richiesta del Ministero, alla movimentazione e trasporto delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo.

### **ARTICOLO 15 – PERSONALE**

Il Contraente dovrà mettere a disposizione personale tecnicamente qualificato e idoneo così come quantitativamente riportato al punto ..... dell'offerta tecnica. In particolare, il Contraente garantisce l'adeguata preparazione professionale sia del personale direttivo, che deve essere certificato secondo standard internazionali, sia del personale marittimo da valutarsi, oltre che nel corso dell'attività operativa, anche mediante esercitazioni disposte dal Ministero, senza alcun preavviso e senza che allo stesso possa essere sollevata alcuna obiezione e/o eccezione di qualsivoglia natura.

Il personale ritenuto non adeguatamente preparato sul piano professionale dovrà essere immediatamente sostituito a richiesta del Ministero.

Il Contraente si impegna a organizzare, su richiesta dell'Amministrazione, ed a fronte di un corrispettivo da concordare, corsi di aggiornamento tecnico in materia di antinquinamento riservati al personale indicato dal Ministero della durata di una settimana, di almeno 15 allievi, da avviare sulla base di direttive del Ministero.

Il personale docente dovrà ricevere il gradimento dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 16 – RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il Ministero corrisponderà al Contraente la somma, IVA esclusa, di Euro ..... per anno.

Tale corrispettivo è così ripartito:

1. Personale impiegato .....
2. Centro di Coordinamento Nazionale – Uffici .....
3. Sedi Periferiche – Uffici .....
4. Magazzini scorte – Messa a disposizione locali .....
5. Magazzini scorte – Attrezzature .....
6. Sistemi Informativi .....
7. Consumi .....
8. Noleggio Unità Navali .....
9. Pattugliamento .....
10. Dotazioni tecnologicamente innovative .....

Per il pagamento dei costi di noleggio e operatività delle unità navali, il Contraente è

tenuto a fornire:

- estratto del giornale nautico parte II per le navi maggiori o del brogliaccio di navigazione o della dichiarazione giornaliera per le navi minori, vistati dalla Autorità Marittima competente;
- relazione riepilogativa mensile sulle operazioni delle navi.

I corrispettivi relativi a tutte le attività svolte, dettagliatamente riportati nell'offerta economica, verranno liquidati come previsto dallo schema di Contratto, salvo che i documenti giustificativi, in fase di controllo, si rivelino errati, incompleti o incongruenti. Nel corrispettivo sopra indicato non trovano copertura gli oneri derivanti dall'espletamento da parte del Contraente di alcune attività complementari ai servizi oggetto del contratto che saranno pagati di volta in volta:

- le spese di smaltimento del prodotto recuperato;
- le spese per la movimentazione e il trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo;
- i costi di trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologicamente innovative del Contraente depositate nei magazzini quali assetto scorta del Contraente;
- le spese per i corsi di aggiornamento del personale;
- le spese portuali, previa autorizzazione del Ministero, in porti diversi da quello di dislocazione;
- i costi di trasferta e straordinari del personale specializzato e non navigante impegnato nelle emergenze;
- i costi di trasferimento e permanenza all'estero nel caso di emergenza interessante altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea;
- i costi di noleggio delle due motocisterne;
- i costi di utilizzo delle 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette "drifters");
- i costi relativi al reintegro e/o riparazione delle barriere galleggianti e reintegro del materiale oleo-assorbente;
- i costi relativi alle attività correlate alle procedure per il recupero dei crediti attivate in relazione agli interventi della flotta antinquinamento.
- 

## **ARTICOLO 17 – VIGILANZA**

Il Ministero vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività dedotte in contratto e potrà accertare, ogni volta che lo ritenga opportuno, anche tramite le locali Autorità Marittime, sedi dei porti di dislocazione delle unità, sulla base di disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 della Legge 16 luglio 1998, n. 239, lo stato di efficienza dei mezzi, del personale e della gestione tecnica.

In ogni caso il contraente con cadenza almeno bimestrale dovrà effettuare prove di funzionalità a mare dei mezzi, delle dotazioni di bordo e testare l'efficienza e lo standard operativo dell'equipaggio sotto la supervisione della Autorità Marittima locale sede di porto di dislocazione che invierà al Ministero apposita relazione.

Il Ministero vigilerà altresì a che il Contraente esegua tutte le direttive e gli ordini da esso

impartiti, anche disponendo opportune esercitazioni.

### **ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI E COMUNICAZIONI**

Il Contraente si impegna a contribuire allo sviluppo della coscienza e della cultura ambientale marina mediante la partecipazione a manifestazioni, il patrocinio di iniziative scientifiche e quanto altro necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Legge 979/82 e legge 220/92, sulla base di programmi concordati con il Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale Protezione della natura e del mare.

### **ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE**

Il Contraente sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto ad ottemperare alle disposizioni legislative, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare quanto oggetto del presente Contratto.

In particolare il Contraente si impegna alla piena osservanza del combinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo altresì all'adozione di idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. Restano a carico del Contraente tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, di porre in essere ogni e qualsiasi comportamento atto a prevenire le ipotesi di commissione di reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii. che possa comportare, in capo al Contraente stesso, responsabilità amministrativa societaria come sancito dal Decreto Legislativo medesimo. A tal fine il Contraente dichiara di essere dotato di idoneo Modello Organizzativo e Codice Etico ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii.

## **Il Responsabile del Procedimento**

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”